

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 maggio 1973, n. 522.

Il mancato rispetto di tutte le prescrizioni dettate dall'articolo 27 del d.P.R. 223/1967 costituisce mera irregolarità e non inficia l'atto finale del procedimento elettorale.

Per la natura speciale della legge elettorale, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che disciplina in linea generale la materia delle certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni, non si applica al procedimento elettorale.

Omissis. Si può quindi passare all'esame del merito del ricorso. E circa il primo motivo di gravame devesi osservare che, pur essendo esatta l'affermazione che la Commissione elettorale mandamentale non ha seguito perfettamente le prescrizioni dell'art. 27 del D.P.R. 30 marzo 1967 n. 223, non avendo motivato la sua decisione, né (essendo questa non concorde) indicato il voto di ciascun Commissario e le ragioni addotte dai dissenzienti. Peraltro, la violazione della norma, non essendo disposto che la stessa debba essere osservata a pena di nullità, rappresenta una mera irregolarità per cui dalla sua inosservanza non può derivare l'illegittimità della decisione 15 maggio 1970, né – conseguentemente – dell'atto finale del procedimento elettorale, cioè, dell'atto di proclamazione degli eletti, del 9 maggio 1970.

Omissis. – Anche il secondo motivo va disatteso, essendo fuor di dubbio che, data la specialità della legge elettorale, nel caso non sono applicabili le disposizioni della L. 4 gennaio 1968 n. 15, che regola in linea generale la materia delle certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni, le cui disposizioni non possono essere applicate in presenza di una legge speciale, la quale elenca tassativamente le autorità che, nella materia elettorale, sono autorizzate ad autenticare le firme dei presentatori di liste di candidati. Trattasi, invero, di norme poste a garanzia dell'interesse pubblico ed a tutela di interessi e diritti dei cittadini, per i quali è giustamente voluto un maggior rigore, mentre, nel caso delle ordinarie certificazioni ed autenticazioni si tratta di tutelare interessi di norma privati, per cui logicamente è stato imposto un minor rigore formale, consentendo che le autentiche siano effettuate anche da altri funzionari all'uopo competenti o incaricati dal Sindaco (e non dal Segretario comunale).

Omissis. – È altresì da disattendere la tesi, secondo la quale il Delegato del segretario comunale, nel caso in questione, potrebbe essere considerato come un funzionario di fatto, dato che non si è in presenza di una funzione pubblica essenziale ed indifferibile, tale da dover essere comunque espletata, anche in circostanze eccezionali nelle quali sia venuta meno l'efficienza dei poteri costituiti.

E' chiaro che, nel caso in questione, l'autenticazione delle firme avrebbe potuto essere effettuata, nella indisponibilità del Segretario comunale, dalle altre autorità indicate dall'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 – come del resto fu fatto tardivamente.

Omissis.